

decreto del Ministro *fino alla fine del periodo con le seguenti*: per i dirigenti di prima fascia, con decreto del Ministro titolare dell'amministrazione di destinazione, sentito il Ministro titolare dell'amministrazione di provenienza, per i dirigenti di seconda fascia con decreto direttoriale del direttore generale titolare della struttura di destinazione, sentito il direttore generale dell'amministrazione di provenienza.

0. 1. 31. 1. Amici, Bressa, Boccia, Ruzzante, Boato.

All'emendamento 1.31, comma 3, sostituire le parole da: per la funzione pubblica *fino alla fine del comma con le seguenti*: competente, sentito il Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dirigenti per ciascuna amministrazione dello Stato.

0.1. 31. 2. Bressa, Amici, Boccia, Ruzzante, Boato.

Al comma 4, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire le parole da: articolato in due fasce *fino alla fine del capoverso con le seguenti*:, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. I relativi provvedimenti

sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

1. 31. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso ART. 23, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti*: tre anni.

1. 39. Nespoli, Coronella

Al comma 4, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 4.

1. 15. Bressa.

Sopprimere il comma 5.

1. 19. Bressa, Soda, Sabattini, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 1.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 1.1, sostituire le parole da: per l'accesso *fino alla fine dell'emendamento con la seguente*: dirigenziali.

0. 1. 1. 1. Amici, Bressa, Ruzzante, Boccia, Boato.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: che hanno svolto fino alla fine della lettera con le seguenti: che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

1. 1. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Al comma 5, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: è sostituito fino alla fine della lettera con le seguenti: è soppresso.

1. 54. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 5.** Grandi.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 20.** Bressa, Boato, Soda, Sabbattini.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 55.** Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27.

1. 36. Lusetti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di direzione si applicano alla scadenza degli incarichi in essere.

1. 21. Bressa, Boato, Soda, Sabbattini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di direzione si applicano dopo la prima verifica dei risultati prevista dagli incarichi in essere, nel caso in cui la verifica dia esito negativo.

1. 23. Bressa, Soda, Boato, Sabbattini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 32.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 1.32, sostituire le parole da: i quali cessano fino a: presente legge con le seguenti: nel caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti generali, da effettuarsi entro novanta giorni da parte del servizio del controllo interno.

Conseguentemente, al medesimo emendamento:

sopprimere le parole: , in via transitoria;

sostituire le parole da: da effettuarsi fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: in relazione alle direttive già adottate e agli obiettivi stabiliti, da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del direttore generale sovraordinato, sulla base dei risultati del controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per ambedue i casi gli incarichi si intendono confermati ove nessun provvedimento venga adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 32. 1. Amici, Bressa, Boccia, Ruzante.

Aggiungere in fine il seguente periodo:

Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato.

0. 1. 32. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: e di seconda fascia fino alla fine del periodo con le seguenti: , i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal ministro.

1. 32. Governo.

(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e di seconda fascia.

1. 22. Bressa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , i quali cessano fino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area 1 si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali.

* **1. 6.** Grandi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , i quali cessano fino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area 1 si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali.

* **1. 28.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I dirigenti continuano ad esercitare le funzioni, inerenti agli incarichi cessati ai sensi del presente comma, fino al nuovo conferimento delle stesse.

1. 40. Nespoli, Coronella.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: mancanza di specifiche qualità professionali, aggiungere le seguenti: accertata con gli strumenti e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

1. 24. Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tutti gli oneri derivanti dai contratti individuali di lavoro dei dirigenti generali di cui al comma 4 sono reperiti sui capitoli di spesa delle singole amministrazioni di appartenenza.

1. 41. Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27.

1. 60. D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Gli enti locali possono dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, con atto dell'organo esecutivo, da adottare entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, che modifica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. 61. D'Alia, Mazzoni, Brusco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti).

1. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguita nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi ».

1. 03. Bressa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Cessazione dal servizio per limiti di età dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici possono rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

1. 01. Antonio Barbieri, Ostilio, Boccia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Cessazione dal servizio per limiti di età dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici).

1. I dirigenti dello Stato e degli enti pubblici possono rimanere in servizio fino

al raggiungimento del settantesimo anno di età.

1. 02. Antonio Barbieri, Ostilio, Boccia.

(A.C. 1696 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Concorsi per la qualifica dirigenziale).

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Concorsi per la qualifica dirigenziale).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Franceschini, Bressa.

(A.C. 1696 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.

3. 1. Franceschini, Bressa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Personale delle camere di commercio).

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. I funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che, alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qualifica di capo reparto o consigliere e che abbiano superato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale ».

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

* **3. 01.** Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Personale delle camere di commercio).

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto

il seguente: « 3. I funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che, alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qualifica di capo reparto o consigliere e che abbiano superato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale ».

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

* **3. 02.** Nespoli, Coronella.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 3-bis.

Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 23,

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante

gli stanziamenti previsti nei fondi per i trattamenti economici accessori delle rispettive amministrazioni.

3. 03. Governo.

(Approvato)